

Interrogazione n. 569

presentata in data 13 ottobre 2022

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri

Concorso per “Funzionario amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione”

a risposta immediata

I sottoscritti Consiglieri Regionali

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 337/2022 della Direzione Risorse Umane e Strumentali, poi modificato con Decreto n. 348/2022, la Giunta regionale ha indetto un Concorso pubblico per la selezione di n. 38 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/LF “Funzionario amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione”;

EVIDENZIATO CHE

- nel Bando di riferimento, di cui ai su richiamati Decreti n. 337/ 2022 e n. 348/2022, l'articolo 6 recita:

“1. Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare alle prove sia superiore a n. 228 (6 volte i posti messi a concorso), la Commissione esaminatrice valuta se effettuare, ai fini della celerità dell'espletamento della procedura concorsuale, una prova preselettiva, secondo i criteri stabiliti nel regolamento (DGR n. 614/2022 art. 7 comma.3).

2. Nel caso in cui la Commissione decida di effettuare una prova preselettiva, la stessa può altresì stabilire un multiplo di candidati da ammettere alle successive prove, superiore rispetto a quello indicato al comma 1...”.

- il Regolamento per l'accesso all'impiego regionale, adottato con DGR n. 614/2022, richiamato anche nel documento istruttorio del Decreto n. xxxxx con cui è stata nominata la Commissione, all'articolo 16 – “Commissione Esaminatrice – Norme di Funzionamento”, comma 5, lettera c), relativamente alla successione cronologica dell'ordine dei lavori da svolgere da parte della Commissione stessa prevede: l'effettuazione delle prove preselettive” se il bando prevede il coinvolgimento della Commissione; l'effettuazione delle prove scritte, (inclusi quiz e prove a contenuto teorico-pratico); l'espletamento, infine, della prova orale/pratico attitudinale;

CONSIDERATO CHE

- in tutta evidenza l'Avviso di che trattasi coinvolge in modo importante la Commissione esaminatrice, anche per la fase di preselezione;

APPURATO CHE

- le prove preselettive si sono svolte in data 26 luglio 2022;
- la Commissione esaminatrice è stata nominata solo in data 10 ottobre 2022 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

RITENUTO CHE

- la nomina della Commissione esaminatrice, avvenuta successivamente allo svolgimento delle prove preselettive, disattende manifestamente a quanto disposto dalle norme sopra citate, mettendo a rischio la correttezza procedurale e la validità dell'intero procedimento selettivo nonché il diritto dei concorrenti ad una regolare procedura concorsuale;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente, per sapere:

- per quale motivo la commissione è stata nominata dopo lo svolgimento delle prove preselettive.